

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2390/88 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1988**

che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1988/1989 i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/88 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato il prezzo indicativo, deve, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, essere determinato in modo che, per i cereali generali concorrenti, il prezzo indicativo possa essere raggiunto sul mercato di Duisburg;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'entrata delle farine di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2226/88 del Consiglio⁽⁴⁾; che, dai calcoli effettuati in

applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) dello stesso regolamento sono fissati come segue:

	<i>in ECU per tonnellata</i>
Frumento (grano tenero e frumento segalato):	245,68
Segala:	223,38
Orzo:	223,38
Granturco:	223,38
Frumento (grano) duro:	330,29
Avena:	214,44
Grano saraceno:	223,38
Sorgo:	223,38
Miglio:	223,38
Scagliola:	223,38
Farina di frumento e frumento segalato:	370,70
Farina di segala:	341,73
Semole e semolini di frumento tenero:	400,36
Semole e semolini di frumento duro:	513,63.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 23.